



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

Venezia, **16 OTT. 2015**
Prot. 46420-GARE-DTEC 15326

Responsabile procedimento
Dott. Ing. Nicola Torricella

Area di competenza
Area Gare e Appalti

Autorità Portuale di Venezia
Santa Maria, Fabbricato 13
30123 Venezia
T +39 041 533 4111
F +39 041 533 4254
CP 91 Venezia 12
30121 Venezia
PIVA e CF 00184980274

apv@port.venice.it
www.port.venice.it

PEC
autoritaportuale.venice@autoritaportuale.it

Certificata
ISO 14001:2004 ISO 9001:2008

Appalto del servizio attinente all'urbanistica relativo alla redazione del piano Regolatore Portuale di Venezia, comprensivo del documento preliminare di piano e della valutazione ambientale strategica.

Risposta a quesito prot. n. 14779 del 06 ottobre 2015.

In relazione al Vs. quesito trasmesso tramite posta elettronica certificata in data 06 ottobre 2015 ed acquisito al protocollo della scrivente al n. 14779 del 06 ottobre 2015, si rileva quanto segue:

quesito n. 1

in relazione al quesito n. 1, preliminarmente si deve premettere che, come noto, l'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, rubricato "raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti", non prevede regole dettagliate circa il riparto dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dei prestatori di servizi.

La stazione appaltante gode, quindi, di una riserva di discrezionalità in merito, allo scopo di evitare l'esecuzione di quote rilevanti dell'appalto da parte di soggetti del tutto sprovvisti delle qualità ritenute necessarie in relazione all'oggetto ed alle caratteristiche dell'appalto.

In merito al requisito di cui al punto n. 4) dell'art. 6 del bando, che consiste nella pregressa esecuzione di n. 2 servizi, diversi tra loro per oggetto e limiti quantitativi, lo stesso dovrà essere posseduto "per intero da uno dei componenti il raggruppamento" e lo stesso "non è frazionabile".



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

La non frazionabilità serve ad evitare la sommatoria delle frazioni dei servizi in possesso dei singoli associandi, impedendo la ripartizione dell'importo del singolo servizio all'interno del raggruppamento. La non frazionabilità, così intesa, comporta quindi che ognuno dei due servizi richiesti dovrà essere stato svolto per intero da uno dei soggetti del raggruppamento.

Tuttavia si ritiene necessario evidenziare che la non frazionabilità del requisito dei due servizi non può essere interpretata nel senso che ciascun componente del raggruppamento debba possedere per intero il requisito, vale a dire aver svolto entrambi i servizi per intero. Tale conclusione si porrebbe in contrasto con la logica del raggruppamento stesso, diretta a garantire la massima partecipazione alla procedura aperta.

Si può, quindi, concludere nel senso che, la previsione contenuta nella documentazione di gara va intesa nel senso che, in caso di raggruppamento tra due soggetti, ognuno dei due servizi richiesti debba essere stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento stesso, non è invece necessario che ciascuno dei soggetti componenti il raggruppamento abbia svolto entrambi i servizi richiesti.

In relazione, invece, a quanto affermato nell'ultimo periodo della formulazione del quesito n. 1 si rileva che, in tema di requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006, è legittimo, in quanto previsto dalla normativa vigente, richiedere un importo minimo necessario per la partecipazione alla gara in relazione ai singoli progressi servizi svolti dall'offerente, al fine di meglio definire, anche attraverso un valore di soglia economica minima, oltre che di attinenza all'oggetto del contratto da affidare, la capacità tecnica e professionale del prestatore del servizio, senza che ciò comporti la trasformazione di un requisito di capacità tecnica-professionale in uno di capacità economico-finanziaria.

Si precisa, infine, che l'importo non inferiore ad € 200.000,00 per ciascuno dei servizi richiesti al paragrafo 6, numero 4 del bando di gara è determinato in base al D.M. 31 ottobre 2013, n. 143 "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria" per i servizi successivi all'entrata in vigore dello stesso, mentre per i servizi antecedenti in base alla circolare del Ministero Lavori Pubblici n. 6679 del 01 dicembre 1969.



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

Tali importi sono da intendersi sempre e comunque al netto dell'I.V.A. e di altri contributi di legge.

Quesito n. 2

In relazione al quesito n. 2, si premette che il soggetto concretamente responsabile della prestazione del servizio dovrà assumere anche una responsabilità contrattuale diretta, nei confronti della stazione appaltante.

In considerazione di ciò, se tale soggetto fosse estraneo all'organizzazione d'impresa dell'offerente (non facendo parte dell'organico della stessa) e neppure fosse associato in un raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) si verificherebbe un'ipotesi di avvalimento "atecnico" di professionisti, che, nel caso di specie, non è né previsto né consentito dalla normativa vigente.

A ciò si aggiunga l'ulteriore circostanza per cui, l'affidamento, da parte dell'operatore economico offerente, ad un libero professionista di una specifica attività, mediante conferimento di un incarico di consulenza "ad hoc", comporterebbe l'impossibilità per la stazione appaltante di instaurare un rapporto contrattuale diretto con lo stesso, con danno delle esigenze di tutela della Pubblica Amministrazione.

In definitiva, ad esclusione dell'ipotesi in cui i professionisti personalmente incaricati della prestazione del servizio, secondo quanto previsto dalla disciplina specifica, facciano parte dell'organico dell'affidatario, le forme normativamente consentite di partecipazione plurisoggettiva sono esclusivamente quelle disciplinate all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 (lettere da d) ad f).

Distinti Saluti

Il Responsabile unico del procedimento
Dott. Ing. Nicola Torricella